



COMUNE DI ACQUAFREDDA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ____ DEL ____/____/____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità	4
Art. 2	Oggetto e applicazione	4
Art. 3	Definizioni	4
Art. 4	Decoro urbano	5
Art. 5	Funzioni di Polizia Urbana	5
Art. 6	Vigilanza	6
Art. 7	Sanzioni	6
Art. 8	Accertamento delle violazioni	7

TITOLO II *DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE*

Art. 9	Comportamenti vietati	8
Art.10	Altre attività vietate	9

TITOLO III NORMATIVA IGENICO - SANITARIA

Art. 11	Normative igienico-sanitarie	10
Art. 12	Nettezza del suolo e dell'abitato	10
Art. 13	Accampamenti e/o Campeggi	10
Art. 14	Sgombero neve	11

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 15	Orari e prescrizioni	12
Art. 16	Divieti	12
Art. 17	Detenzione dei cani ed aspetti connessi	13
Art. 18	Disposizioni sul verde privato	13
Art. 19	Utilizzo di impianti sportivi anche situati all'interno di parchi e giardini pubblici	14
Art. 20	Autorizzazioni	14
Art. 21	Occupazione di suolo pubblico	15
Art. 22	Modalità per il carico e lo scarico delle merci	15
Art. 23	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	16
Art. 24	Sanzioni e norme	16

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 25	Disposizioni generali	17
Art. 26	Lavoro notturno	17
Art. 27	Spettacoli e intrattenimenti	18
Art. 28	Abitazioni private	18
Art. 29	Strumenti musicali	19
Art. 30	Dispositivi acustici antifurto	19
Art. 31	Pubblicità Fonica	19
Art. 32	Amministrazione degli stabili	19
Art. 33	Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico	19

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34	Disposizioni generali	20
Art. 35	Tutela degli animali domestici	20
Art. 36	Protezione della fauna selvatica	20
Art. 37	Divieti specifici	20
Art. 38	Animali molesti	21
Art. 39	Mantenimento dei cani	21
Art. 40	Animali liberi	22
Art. 41	Piccioni	22

TITOLO VII
OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI
POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

Art. 42	Corsi d'acqua privati	23
Art. 43	Conduzione delle vie d'acqua di pioggia su terreno agricolo	23
Art. 44	Operazioni di manutenzione ordinaria	23
Art. 45	Operazioni di manutenzione straordinaria	24
Art. 46	Corsi d'acqua a lato di strade comunali	25

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 47	Norme finali	26
Art. 48	Entrata in vigore	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il **Regolamento di Polizia Urbana** disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Acquafredda, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la **convivenza civile**, la **sicurezza dei cittadini**, la più ampia **fruibilità dei beni comuni** e di tutelare la **qualità della vita e dell'ambiente**. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù pubblica, salvo diversa disposizione.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
 - d) salvaguardia del verde e dei corsi d'acqua;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il **suolo di dominio pubblico**, ovvero di **dominio privato ma gravato da servitù** di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le **vie private aperte al pubblico** passaggio e le **aree di proprietà privata non recintate** in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) **parchi, giardini pubblici** e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i **monumenti** e le fontane monumentali;
 - e) le **facciate degli edifici** e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli **impianti e le strutture di uso comune**, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 **Decoro urbano**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (modificato dal Decreto Sicurezza D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130), sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - **centro storico** di Acquafredda;
 - **scuole, plessi scolastici** (entro un raggio di 200 metri dagli ingressi principali di ciascun plesso);
 - **parchi**, aree protette e **giardini comunali** o comunque aperti al pubblico;
 - **parcheggi** ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed attività commerciali in genere, comprese le vie pubbliche adiacenti;
 - parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico;
 - fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
 - parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri.
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che comprenda anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€100,00 a €300,00** e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.
6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€300,00 ad €900,00**, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L. n°48/2017.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (manifesta ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza, ancorché collegati ad addii al celibato e/o nubilato) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).

Art. 5 **Funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana del Comune di Acquafredda sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", attendendo alla tutela dell'integrità del patrimonio pubblico comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità di Acquafredda riguardo alle attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dello Stato ai sensi del sopra detto D.lgs. n. 267 e del D.lgs. n. 112/98.

Art. 6 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Locale i quali possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura dell'Ufficio di Polizia Locale, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nei seguenti casi:
 - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - per mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
 - per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione sarà protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto a tali obblighi, e comunque per un periodo non superiore a giorni trenta.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento intestato a Servizio - Tesoreria Comune di Acquafredda. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 8
Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della legge 24.11.1981 n. 689.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA
E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 9
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) **manomettere** o in qualsiasi modo **danneggiare** il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) **imbrattare** con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti, attrezzature e simili;
 - k) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - n) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €500,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino**.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00**.
4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento**.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa **da €50,00 a €150,00**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio

pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa **da €100,00 a €600,00**.

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j), k), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €100,00**.
7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa **da €100,00 a €500,00**.
8. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00**.
9. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €500,00**.
10. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni dal fatto.

Art. 10 **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito a lungo termine di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00**.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) e f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €100,00**.

TITOLO III NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 11 Normative igienico-sanitarie

1. Gli spazi attrezzati per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;
3. Negli spazi attrezzati, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Art. 12 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da €50,00 a €150,00**.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da €25,00 a €150,00**.

Art. 13 Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somme **da €50,00 a €300,00**.

Art. 14

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 13, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, UTILIZZO DI IMPIANTI
SPORTIVI E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 15
Orari e prescrizioni

1. Parchi, giardini e spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco. È fatto obbligo di rispettare eventuali divieti di accesso alle aree verdi, che saranno resi pubblici anche mediante semplice affissione di cartelli di avviso da parte degli Uffici competenti, in occasione di interventi di disinfestazione al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica e garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.
2. I bambini al di sotto dei sei anni devono essere accompagnati da persone adulte.
3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;
4. Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzate da persone aventi età superiore a quelle indicate sull'attrezzatura in funzione delle caratteristiche strutturali della stessa.

Art. 16
Divieti

1. All'interno delle aree adibite a parchi, giardini o verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti e/o utilizzi impropri e/o non autorizzati:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico e in genere di svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;
 - b) manomettere, danneggiare, alterare le superfici a verde con qualsiasi azione come: scavi; impermeabilizzazione del suolo con qualsiasi materiale; deposito o scarico di materiali di qualsiasi natura; versamento di sali, acidi o sostanze dannose; uso improprio di diserbanti;
 - c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
 - d) abbandonare, catturare, molestare, ferire e uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre e danneggiare uova e nidi;
 - e) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire altri animali o persone;
 - f) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - g) l'uso di qualsiasi mezzo a motore (ad eccezione dei mezzi autorizzati);
 - h) introdurre cani e animali in genere nei parchi e giardini indicati da apposita segnaletica, nelle aree prospicienti e in quelle appositamente predisposte per il gioco;
 - i) accendere fuochi, nonché l'uso di bracieri, griglie e barbecue;
 - j) l'uso di impianti stereofonici e amplificazioni strumentali. L'utilizzo di tali apparecchiature è soggetto ad autorizzazioni da richiedere preventivamente ai sensi della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - k) provocare rumori o schiamazzi che disturbano le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni vicine soprattutto dopo le ore 23.00;
 - l) effettuare giochi al di fuori delle aree a tale scopo predisposte e che possano creare molestie agli astanti, danni alle infrastrutture o danni alle abitazioni confinanti;
 - m) l'utilizzo di skateboard, biciclette, pattini a rotelle e strumenti simili al di fuori degli spazi predisposti;
 - n) arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta;
 - o) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area;
 - p) danneggiare, imbrattare, sottrarre le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, compresi i beni destinati alla raccolta dei rifiuti (cestini, ecc.) e al servizio di disinfestazione (trappole di monitoraggio, trappole di cattura, ecc.);

- q) utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature;
 - r) occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione;
 - s) abbandonare o gettare nei parchi e giardini, nonché nelle fontane rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
 - t) imbrattare con scritte, od altro, muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
 - u) collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
 - v) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
 - w) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio;
2. I suddetti divieti non si applicano alla gestione delle aree verdi effettuata dal Comune e soggetti incaricati, in particolare per quanto riguarda la manutenzione di prati e piantumazioni (sfalcio, potature, abbattimento di alberi, ecc.) ed il controllo di animali infestanti (monitoraggio e interventi di disinfestazioni) che dovranno comunque attenersi alle normative vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 17

Detenzione dei cani ed aspetti connessi

1. Laddove è consentito l'ingresso dei cani si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo al detentore di cani di accompagnare o far accompagnare sempre con apposito guinzaglio, l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
 - b) è fatto obbligo, per il conduttore, di avere al seguito sempre idonea museruola per il cane da utilizzare all'occorrenza e ogni qualvolta l'Autorità competente ne ordina l'applicazione.
2. In caso di effettivo e insistente disturbo della quiete pubblica, fatte salve le relative sanzioni, il Comune con apposito provvedimento può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca e il trasferimento dello stesso presso il luogo di idonea detenzione, con spese di mantenimento a carico del proprietario.
3. La presenza di cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di recupero dell'animale.
4. Ai fini della tutela delle persone dalla aggressività di predeterminate razze di cani, si applica, per la durata della loro validità, l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza 08 agosto 2022, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.
5. È fatto obbligo al detentore di altri animali di seguire le istruzioni e le procedure adottate per i cani.

Art. 18

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari degli edifici o, in loro vece, i possessori o i detentori di essi a qualunque titolo, hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba in aderenza al profilo delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i

conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
6. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4) e 5), nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), 2), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**. Per la violazione al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma **da €15,00 a €100,00**.

Art.19

Utilizzo di impianti sportivi anche situati all'interno di parchi e giardini pubblici

1. L'utilizzo giornaliero degli impianti sportivi di qualsiasi genere anche situati nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi, deve avvenire nel rispetto della quiete e della tranquillità domestica dei cittadini residenti nelle aree limitrofe.
2. A tal fine l'utilizzo di tali impianti sportivi può avvenire negli orari resi noti al pubblico con appositi cartelli.
3. Restano salve le determinazioni disciplinate da convenzioni in essere nonché quelle che saranno assunte specificatamente di volta in volta.
4. Per l'utilizzo degli impianti situati nel centro sportivo comunale "Pierangelo Prestini" l'accesso da parte dell'utenza può avvenire nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 24,00, previ accordi e disponibilità con la società che ha in carico la gestione dello stesso impianto.

Art. 20

Autorizzazioni

1. Le Autorizzazioni, Concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - Personalmente al titolare;
 - Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione o autorizzazione data;
 - Con riserva all'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
 - Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. L'Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività:
 - a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
 - b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;

- c) il prolungamento degli orari di apertura e modifica delle fonti sonore;
 - d) l'installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive;
 - e) l'installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
 - f) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle;
 - g) l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
 - h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
 - i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, striscioni, manifesti pubblicitari e altra stampa.
3. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata almeno 20 giorni prima dalla tenuta dell'evento stesso specificando data, ora, luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione dell'autorizzazione a titolo gratuito.
 4. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini porta rifiuti supplementari ecc...) per la tenuta di tali eventi privati.
 5. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e operazioni inerenti al servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).
 6. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti provenienti da eventi e manifestazioni in aree pubbliche o di uso pubblico si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Comunale del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati.
 7. Durante la tenuta degli eventi privati rimangono valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.; resta in carico al privato la responsabilità per incidenti o danni provocati a persone, animali o cose.
 8. In caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati.
 9. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati qualora ritenga l'area non idonea a quanto richiesto.
 10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.
 11. Tutte le richieste di autorizzazioni inserite al presente articolo dovranno essere inoltrate presso l'Ufficio Protocollo.
 12. Nel rispetto delle normative di legge e richiesta di certificazioni, il rilascio delle autorizzazioni è affidato all'ufficio competente, il quale potrà esigere il pagamento od eventuale rimborso spese per l'utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza dei regolamenti.
 13. Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento.

Art. 21

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali

modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza, L'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 23

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi. Nella Concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 24

Sanzioni e norme

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione, o la persona per esso civilmente responsabile, è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
3. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata all'Ufficio di Polizia Locale, ad altri soggetti individuati e nominati dall'Amministrazione Comunale, alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.
4. Per le violazioni degli art. 16/1° comma lettere b,d,e,f,g,i,j,k,p,q,r,s,t,u e v si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€50,00** ad un massimo **€300,00**.
5. Per le restanti violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€50,00** ad un massimo di **€150,00**.

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 25
Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**.

Art. 26
Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, in prossimità di abitazioni, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore **22.00** e le ore **8.00** ovvero le ore **9.00** delle giornate festive ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
2. Nel periodo compreso tra il **01 giugno** ed il **30 settembre**, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le **12.30** e la **15.30**.
3. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - autobetoniera;
 - betoniera;
 - Autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica;

4. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.
Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €75 a €475.**

Art. 27

Spettacoli e intrattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €200,00 a €2.000,00.**
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €300,00 a €3.000,00.**

Art. 28

Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, non ché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.26 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. **Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 38.**
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00.**

Art. 29
Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto anche dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**.

Art. 30
Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00**.

Art. 31
Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita nel centro storico di Acquafredda ed altresì in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio preposto, nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 32
Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**.

Art. 33
Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

1. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA. I competenti uffici dell'ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Comandante della Polizia Locale, promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del Codice penale.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali precetti.
Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.T.S. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla Polizia Locale.
Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

Art. 35 Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €15,00 a €90,00**.

Art. 36 Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. È vietata la somministrazione di cibo agli animali selvatici.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**; per le violazioni di cui ai commi 2) e 4) la sanzione consiste nel pagamento di una somma **da €50,00 a €150,00**.

Art. 37 Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine,

Protezione Civile solo a scopo dimostrativo.

3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00** per le violazioni di cui al comma 8 la sanzione consiste nel pagamento di una somma **da €100,00 a €600,00**.

Art. 38 Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**.

Art. 39 Mantenimento dei cani

1. Chi detiene il cane assume l'obbligo di controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell'animale.
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
3. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e anche muniti di museruola da utilizzare all'occorrenza e ogni qualvolta l'Autorità competente ne ordina l'applicazione.
4. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali

esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare, è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €100,00 a €625,00**.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 6) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50,00 a €300,00**.
14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 7), 8), 9), e 10) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €15,00 a €90,00**.

Art. 40 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole nei giardini pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €15,00 a €90,00**, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25,00 a €150,00**.

Art. 41 Piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine il Sindaco interpellierà i competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale.

TITOLO VII
OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI
POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

Art.42
Corsi d'acqua privati

1. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti privati sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua dell'alveo, in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua, il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo per la pubblica salute e incolumità.

Art. 43
Conduzione delle vie d'acqua di pioggia su terreno agricolo

1. Su terreno agricolo, come previsto dall'art. 897 del Codice civile (comunione del fosso), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'acqua di pioggia private è a cura e carico dei proprietari stessi. Nel caso di fossi interpoderali o a fianco strada privata le operazioni di manutenzione si intendono a cura e carico di entrambi i proprietari dei fondi, in misura uguale. In caso di mancato accordo tra proprietari da cui derivi un mancato intervento manutentivo, l'Ente Tutore provvederà d'ufficio in sostituzione dei proprietari inadempienti, ponendo gli oneri a carico di questi ultimi.
2. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori dei fondi al fine di consentire il regolare deflusso delle acque dei fossi delle strade Comunali e vicinali e, a monte o a valle, anche dei fossi interpoderali come al precedente comma, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, devono eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, come di seguito indicato, necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei canali di scolo il materiale depositato nel tempo.

Art.44
Operazioni di manutenzione ordinaria

1. Al fine di assicurare il mantenimento nello stato di efficienza del sistema di deflusso si dovrà:
 1. sulle rive e sulle sponde dei corsi d'acqua effettuare periodicamente la decespugliazione e la potatura delle alberature presenti;
 2. tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
 3. rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
 4. effettuare periodiche operazioni di manutenzione sulla via d'acqua in modo da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito; mantenere, ovunque possibile, una idonea protezione anti-erosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa;
 5. effettuare gli scavi di espurgo atti a non ridurre la capacità di deflusso e di invaso delle acque; la movimentazione del materiale da scavo deve avvenire in loco, depositandolo e distribuendolo sul franco non lavorato del terreno agricolo, a ricostituire l'integrità della sommità arginale.
 6. Fatte salve l'applicazione delle normative statali o regionali in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €100,00 a €600,00**

Art.45

Operazioni di manutenzione straordinaria

1. Le operazioni di manutenzione straordinaria, necessarie al miglioramento e al potenziamento del sistema di deflusso, anche mediante nuove opere e alla realizzazione di nuove vie d'acqua, riguardano: la ricalibratura con l'ampliamento della sezione, la sistemazione della livelletta di fondo, la revisione delle pendenze, il ridimensionamento dei manufatti, il consolidamento dell'arginatura e tutti quei lavori che non siano riconducibili a lavori di manutenzione ordinaria. Dette operazioni devono essere eseguite dai proprietari (anche frontisti) nel caso di insufficiente funzionalità della via d'acqua di pioggia esistente o di inadeguata capacità drenante del fondo di proprietà. In caso di inerzia degli aventi titolo, l'Ente Tutore può rilevare, notificare e imporre ai proprietari della via d'acqua di pioggia gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire il corretto assetto idraulico di un determinato ambito. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati solo previa presentazione al Comune di titolo abilitativo ex D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., contenente perizia idraulica asseverata. Gli interventi di manutenzione straordinaria, a seconda dei casi, possono riguardare:
 1. escavazioni sulle vie d'acqua di pioggia con mezzi e apprestamenti di importanza particolare e di volume significativo, indicativamente superiore a 0,5 metri cubi per metro lineare di sviluppo del fossato, messi in atto ai fini dell'allargamento e rizezionamento dei fossati esistenti con invasi palesemente insufficienti;
 2. escavazioni per realizzazione di nuove vie d'acqua di pioggia, inalveazioni e affossature, comprese le rettifiche di percorso e le laminazioni circoscritte;
 3. revisione delle pendenze di deflusso idrico, compresa l'inversione di scorrimento, nel caso si verificassero reflussi a valle del sistema e fosse possibile diverso allontanamento dell'acqua di pioggia;
 4. interventi che comportano la sostituzione integrale di tombinature o opere idrauliche, comprese le griglie di trattenuta.

Nell'esecuzione dei lavori di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere garantita una pendenza delle scarpate di almeno 2/3 per assicurare la stabilità delle stesse; nel caso ciò non fosse possibile dovranno essere utilizzate tecniche anti-erosive per la protezione delle sponde (geo-griglie, bio-stuoie, palificate, muri di sostegno in cemento armato, ecc.) comprese eventuali misure preventive e risolutive per i danni causati dalla fauna.

I lavori di cui ai punti 1 e 2 devono essere eseguiti obbligatoriamente, quando risulta necessario contenere le acque meteoriche provenienti dal proprio fondo, al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche. Ove necessario, devono essere previsti idonei punti di laminazione in cui far confluire tali acque.

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti, tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli Organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

2. Fatta salva l'applicazione delle normative statali o regionali in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €200,00 a €800,00**

Art.46
Corsi d'acqua a lato di strade comunali

- 1.** Ai fini della sicurezza idraulica, gli obblighi di cui all'articolo 3 e 4, si applicano anche alle sponde ed ai terreni in fregio ai corsi d'acqua che scorrono lungo le strade comunali.

Il Comune assume l'onere della manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato della strada. Resta onere del proprietario e/o frontista la manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato opposto.

Il Comune si riserva di proporre e stipulare accordi o convenzioni con privati o soggetti collettivi per assicurare la manutenzione dei corsi d'acqua adiacenti le strade comunali.

I proprietari dovranno informare tempestivamente il Comune ed il Consorzio di Bonifica di ogni fatto che potrebbe causare le circostanze sopra descritte.

Per motivi di sicurezza ed in caso di necessità, il Comune si riserva il diritto di eseguire gli interventi manutentivi in sostituzione del proprietario inadempiente e di rivalersi successivamente su di esso. I proprietari saranno chiamati a rispondere dei danni eventualmente derivati dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 47 Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 48 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.